



## Riconoscere gli errori è molto intelligente

Il "Colosso dai piedi di argilla" fu l'epiteto con il quale Denis Diderot definiva la Russia di Caterina la Grande, realtà che dietro l'apparente forza dell'impero zarista nascondeva enormi fragilità strutturali e ben poca lungimiranza politica.

E' curioso come oggi, a distanza di secoli, tale banale epiteto sia tornato, tragicamente, attuale. E non tanto per descrivere la Russia odierna, se pur nostalgica ed in lotta con (parte) del mondo ma, forse, ancor di più per fotografare il vecchio continente. In un contesto sempre più globale, e con un conflitto praticamente all'interno di casa, il grande assente è stato proprio l'Unione Europea. Una realtà che mai come oggi, ha mostrato tutte le sue incapacità di giocare il ruolo che dovrebbe nello scacchiere internazionale.

Nella U.E. vivono circa mezzo miliardo di persone, si produce il 22% del Pil globale, da qui partono il 15% degli scambi mondiali di merci e l'euro è attualmente il secondo mezzo di pagamento per diffusione. Numeri da grande potenza che, purtroppo, non si accompagnano ad un egual ruolo sul piano geopolitico.

Colpe, cause e motivi sarebbero di difficile interpretazione, ed il rischio di sfociare nel qualunque sarebbe alto, certo è che se si riflettesse sul fatto che dalla Russia proviene il 45% del Gas consumato in Europa, il 25% del petrolio ed il 45% del carbone, alcune risposte diventerebbero più agevoli.

E di fronte alla tragedia umana della guerra assistiamo, però, anche allo stravolgimento di quanto fino a ieri era un tabù politico ed economico. E quindi non solo si possono affrontare temi quali i confini, la sovranità o l'identità occidentale ma è finalmente ammesso, addirittura, parlare di Rigassificatori, Energia Nucleare, Tav e Tap...

Lo stesso dicasi anche per il nostro settore. Dopo decenni di politica comunitaria improntata a fare diventare l'agricoltore un giardiniere sovvenzionato per falciare prati e piantare colture a perdere il paradigma sta lentamente cambiando. Se, infatti, non possiamo essere indipendenti sul piano energetico dovremmo volerlo essere almeno su quello alimentare. Intento utopico ??? Forse, resta

### SOMMARIO

#### APERTURA

- *Riconoscere gli errori* pag. 1-2
- *Enrico Salvadego* pag. 3
- *Giovani di Confagricoltura*
- *ANGA* pag. 3

#### ECONOMICO

- *Equini, gestione anagrafe* pag. 4,5
- *Pac 2022* pag. 6,7
- *D.Lgs 32/2021* pag. 8-10
- *Vino - Covid 19* pag. 11

#### SICUREZZA SUL LAVORO

- *DVR sempre aggiornato* pag. 11
- *Preposto, individuazione ed obbligo* pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



comunque il fatto che il milione di ettari divenuti incolti in Italia negli ultimi 30 anni potrebbero rappresentare un banale esempio dal quale ripartire. Così come le tante superfici “apparentemente” biologiche più per convenienza che per sincera convinzione potrebbero destare un ulteriore spunto di riflessione. E tutto ciò diviene ancora più importante per non rimanere schiacciati fra le mire neo Zariste di alcuni e l’ipocrita vizio di portare democrazia in giro per il mondo di altri.

All’improvviso, dopo anni di “programmazioni” e “previsioni”, a dir poco, avventate, si cerca di correre ai ripari con dei “pannicelli caldi”, tipo che per l’anno in corso è consentito coltivare girasole nei terreni destinati alle E.F.A (dove sia possibile), parliamo al massimo di un 5%. Come se questo ci mettesse al riparo degli sbalzi del prezzo dell’olio di girasole.

La narrazione politicamente corretta ci dice che questo sia dovuto principalmente alla sciagurata guerra in Ucraina, ma se non fossimo appena usciti (speriamo?) da questo periodo pandemico che dura da

circa due anni, la riforma della PAC con gli eco-schemi, sarebbe entrata già in vigore e avremo avuto più essenze mellifere, pascoli e pascoli dove far “zampettare” i vitelli ma molto meno cereali per nutrirli...

A Bruxelles sembra che nessuno capisca che il mercato delle derrate alimentari segue delle logiche diverse da quello che viene elaborato tra Bruxelles e Strasburgo, per non parlare dell’energia.

L’Europa spinge per il green mentre al di fuori della stessa, tutti gli altri Stati (lo Zio Sam in primis) perseguono solo ed esclusivamente l’interesse nazionale.

In Italia, poi, siamo più realisti del Re, almeno a parole: siamo tutti green ma la vita media di un’autorizzazione per un impianto di energia eolica necessità di almeno 5 anni e mezzo di anticamera. Non parliamo poi degli impianti di biogas, dove veramente raggiungiamo il ridicolo e noi marchigiani ne sappiamo qualcosa.

Ritornando all’agricoltura, l’Europa negli ultimi 20, con la Politica Agricola Comunitaria che ha messo in atto, ha totalmente tradito il suo scopo e l’art. 39 del Trattato di Roma

del 1960, ovvero incrementare la produttività dell’agricoltura assicurandone uno sviluppo razionale, assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. Per anni ci siamo “ubriacati” con il green politicamente corretto che, come unico risultato, è riuscito ad incrementare, questo sì, l’euroburocrazia. Ora sotto le bombe, all’improvviso, scopriamo di essere diventati deficitari sotto il profilo dell’autosufficienza alimentare e dopo decenni di previsioni “farlocche” si scopre che, forse, sono stati abbandonati troppi ettari che erano coltivati, che i costi di produzione sono troppo elevati, che le restrizioni e gli obblighi normativi sono eccessivi. Pertanto, non sarà facile ricostruire un settore primario riportando la produzione agricola europea a quella degli anni 90.

Ci vorrà tempo e denaro e, soprattutto, molta intelligenza, umiltà e consapevolezza degli errori commessi. La speranza è l’ultima a morire, speriamo ...non di carestia.

### *spighe di grano*

Le ripetute e convincenti previsioni degli Euroburocrati sulla produzioni agricole comunitarie hanno perfettamente confermato quanto asseriva l’economista canadese John Kenneth Galbraith (Medaglia Presidenziale della Libertà) che *“La sola funzione delle previsioni in campo economico è quella di rendere persino l’astrologia un po’ più rispettabile”*

## Enrico Salvadego: un amico che se ne va



Con la stessa sobrietà e riservatezza che ha contraddistinto la sua intera vita ci ha purtroppo lasciato l'amico Enrico Salvadego, per tanti anni colonna portante dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona. Il Conte Enrico Salvadego Molin Ugoni, bresciano di nascita ma marchigiano di adozione da quando, circa 40 anni fa, aveva iniziato a gestire l'azienda agricola della madre, Fulvia Marazzani

Visconti, nella zona di Senigallia. Un importante realtà che con spirito imprenditoriale ha sempre saputo valorizzare affiancando alle coltivazioni più tradizionali l'allevamento suinicolo e l'attività agrituristica, con la ristrutturazione dell'importante patrimonio immobiliare del quale si sentiva custode.

Sempre attivo ed attento alle problematiche del nostro settore negli anni ha ricoperto svariati incarichi, dapprima Presidente A.N.G.A Provinciale, poi Presidente della Confagricoltura Marche, dell'Associazione Provinciale Allevatori. Quindi per molti anni Presidente della SUINMARCHE e dell'Agriturist Provinciale e per un breve periodo della nostra Società di Servizi dell'Unione.

Sempre attento a temi ambientali,

ha ricoperto, anche, l'incarico di Delegato L.I.P.U per la Provincia di Ancona. Attualmente era Consigliere dell'Unione Provinciale Agricoltori e del Consorzio Agrario di Ancona.

Ma oltre a tutto ciò se ne è andato un vero amico, un punto di riferimento, un collega agricoltore, un compagno di viaggio.

Una persona che, nonostante il carattere riservato ed i modi schivi, lascerà un ricordo indelebile per una intera generazione di ex ragazzi cresciuti con la scuola dell'indimenticato Marcello Ferretti e poi divenuti uomini.

Al fratello Lanfranco, ai parenti ed a tutti color che gli sono stati vicini giunga l'affetto di tutta l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

## Giovani di Confagricoltura – ANGA: costituita la Sezione Provinciale di Ancona



Mercoledì 9 marzo u.s. alla presenza del Vicepresidente Nazionale dell'ANGA Francesco Manca si è costituita la nuova sezione provinciale di Ancona dell'ANGA – Giovani di Confagricoltura, nella

quale ha assunto la Presidenza, Edgardo Bartolazzi Menchetti, mentre Vicepresidente è stata eletta Gaia Luzi.

Componenti del Consiglio Alberto Maria Alessandrini P., Giulia Borioni, Josè Pentericci e Diego Pierella. L'ANGA – Giovani di Confagricoltura, pur operando all'interno di Confagricoltura ha una propria autonomia strutturale e di bilancio. La sua azione politico-sindacale, negli ultimi anni, ha inteso migliorare tutte quelle condizioni che permettono la permanenza e l'inserimento di

forze imprenditoriali giovanili in agricoltura, mediante un'azione di lobby in tutto il territorio nazionale. Tematiche importanti sono il ricambio generazionale, la comunicazione e soprattutto una nuova consapevolezza di agricoltura e alimentazione che pur guardando alla sostenibilità, all'ambiente e alla tutela della biodiversità ha come sfera polare la produzione di derrate alimentari.

Per ogni informazione  
[anga@anconaconfagricoltura.it](mailto:anga@anconaconfagricoltura.it)

## EQUINI: gestione e funzionamento ANAGRAFE

La DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI del ha emanato una circolare – Classif: I.5.i.q.1/2022/2, avente per oggetto: **Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” – istruzioni operative per i soggetti abilitati all’identificazione e registrazione degli equini.**

Con riferimento al decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, **in vigore dal 10 gennaio 2022**, si comunica quanto segue.

**ENTI SELEZIONATORI** - Per poter operare come organismi di rilascio, nel decreto definiti all’art. 2, lettera s) e descritti all’art. 4, comma 1, l’ufficio preposto del MIPAAF, in qualità di autorità competente zootecnica, comunica alla scrivente Direzione Generale i nominativi degli Enti selezionatori autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera j) dello stesso decreto ai fini del loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k), punto 2), dello stesso decreto.

Si evidenzia che, secondo quanto confermato dal MIPAAF, **gli enti selezionatori con sede in un altro stato dell’Unione europea** per cui lo stesso MIPAAF ha approvato un

programma genetico esteso in Italia, non possono essere autorizzati quali organismi di rilascio ai sensi delle disposizioni vigenti e di quanto ribadito durante l’ultimo Comitato permanente per la zootecnia dalla Commissione Europea del 29.11.2021.

Pertanto, gli enti selezionatori che gestiscono i programmi sopracitati, per poter rilasciare documenti unici di identificazione a vita (c.d. SLID, dall’acronimo inglese) completi della sezione V

inerenti ad equini residenti in Italia e partecipanti a programmi genetici estesi ai sensi di cui all’art. 12 del regolamento (UE) 2016/1012, devono accordarsi con uno degli organismi di rilascio autorizzati ad operare in Italia ai sensi del decreto in oggetto che sarà responsabile della consegna del documento stesso.

A tal fine, l’organismo di rilascio autorizzato:

1. definisce le procedure che l’ente selezionatore con sede estera in questione deve rispettare per il rilascio dei documenti nonché quelle per la consegna all’operatore dei documenti rilasciati, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021;
2. comunica al MIPAAF le razze che intende gestire in collaborazione

con un ente selezionatore che ha sede in un altro stato dell’Unione europea;

3. opera solo dopo che il MIPAAF ha comunicato alla scrivente Direzione Generale l’effettiva approvazione dell’estensione in Italia del relativo programma genetico, di cui all’art. 12 del regolamento (UE) 2016/1012, per l’ente selezionatore con sede estera in questione.

Si precisa che il **rilascio** dello SLID è la preparazione dello stesso tramite la registrazione in BDN delle informazioni previste per tale documento, la sua stampa, rilegatura e confezionamento. La **consegna** dello SLID comporta l’assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato che garantisce la sua corretta compilazione e registrazione in BDN. La firma e il timbro del soggetto qualificato responsabile dell’identificazione e registrazione dell’equino ai sensi dell’articolo 4 del decreto 30 settembre 2021 attesta infatti che il documento è stato preparato in conformità con la normativa dell’UE e nazionale e che quindi può essere consegnato all’operatore.

Gli equini di razza di cui non risulta un ente selezionatore nell’elenco sopracitato, sono gestiti in BDN come equini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando

il diritto degli enti selezionatori di svolgere i propri programmi genetici approvati e eventualmente di allegare la sezione V al documento unico di identificazione a vita emesso da un organismo di rilascio autorizzato, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021.

L'elenco degli organismi di rilascio autorizzati redatto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 963/2021 sarà reso disponibile per la consultazione in apposita sezione del portale internet [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)

Si ricorda inoltre che:

- il documento unico di identificazione a vita (indicato come passaporto prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto) **deve essere l'esatta riproduzione delle informazioni contenute in BDN, che devono essere inserite e continuamente aggiornate nella stessa BDN con le modalità ed i tempi di cui al decreto 30 settembre 2021.**
- Dal 10 gennaio 2022 le eventuali attività di identificazione e registrazione degli equini, inclusa l'emissione degli SLID, non conformi al decreto devono essere considerate NULLE e prive di effetto. L'annullamento e il ritiro degli SLID hanno il fine di evitare possibili esposizioni degli operatori a misure correttive e sanzioni.

• Questa Direzione Generale e la DGDISR del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che legge per conoscenza: **verificano la conformità degli organismi di rilascio** al decreto nello svolgimento dei compiti assegnati per gli aspetti di rispettiva competenza, come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto, anche attraverso l'attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti; **sospendono o revocano, a seconda dei casi, l'autorizzazione dell'organismo di rilascio** di propria competenza per inadempienze, come indicato all'articolo 3, comma 4, del decreto;

• veterinari liberi professionisti che intendono operare come soggetti deputati all'identificazione e registrazione degli equini, ai sensi dell'articolo 4 del decreto devono presentare idonea richiesta di autorizzazione alla ASL di residenza che provvederà all'aggiornamento in BDN dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto stesso. In caso di inadempienze agli obblighi sottoscritti con la richiesta di autorizzazione, la ASL revoca l'autorizzazione.

• Al CSN è consentito abilitare in BDN quali soggetti deputati all'Identificazione e registrazione degli equini, di cui all' articolo 4 del decreto, solo i soggetti in possesso di idonea autorizzazione, rilasciata

ai sensi dello stesso decreto.

• veterinari militari devono operare per l'identificazione e registrazione degli equini come previsto dal decreto. Per la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni inerenti agli stabilimenti di propria competenza devono operare in collaborazione con le ASL competenti per territorio.

Infine, si fa presente che, nelle more della trasmissione dei dati di competenza alla BDN da parte di alcuni Enti selezionatori, oltre che del loro inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), punto 2), del decreto in oggetto, gli operatori di equini iscritti ai libri genealogici gestiti da tali Enti e *già identificati in base alla normativa precedente al decreto in oggetto*, possono completare in BDN le sole informazioni necessarie alla loro movimentazione. Detti inserimenti e/o rettifiche dovranno essere comunicati dall'operatore all'Ente selezionatore competente. **L'operatore è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati** che trasmette in BDN e della relativa documentazione. In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle di cui all'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000.

## PAC 2022: DOMANDE ENTRO IL 16 MAGGIO

Gli uffici del CAA Confagricoltura di Ancona stanno raccogliendo i piani colturali per la predisposizione delle domande Pac 2022. Anche se per quest'anno le regole non cambiano riassumiamo quelle più importanti.

### Domanda Pac 2022

Il termine per la presentazione della "domanda unica" del 2022 è il 16 maggio (il 15 cade di domenica).

Quest'anno non sono previste proroghe del termine stabilito dai regolamenti UE, quindi, è necessario che gli agricoltori aggiornino il proprio fascicolo aziendale con tutti i terreni condotti e definiscano al più presto i piani colturali senza aspettare l'ultimo minuto.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014, se necessario, potranno essere presentate entro il 31 maggio.

Le domande tardive (art. 13 del citato regolamento UE) si potranno presentare entro l'11 giugno 2021 e per queste domande verrà applicata una diminuzione del valore del pagamento dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

### Riserva nazionale

Come sempre le aziende che hanno determinati requisiti possono chiedere i titoli PAC alla riserva nazionale.

In via prioritaria possono accedere alla riserva i "giovani agricoltori" (fattispecie A) e i "nuovi agricoltori" (fattispecie B) a cui lo Stato membro deve garantire apposite risorse finanziarie.

A seguire accedono gli agricoltori

che gestiscono superfici agricole in zone di montagna (fattispecie C rischio abbandono) e svantaggiate (fattispecie D).

Da ultimo ci sono gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l'assegnazione di titoli.

### Trasferimento dei titoli

Come sempre l'agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli.

I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva.

Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l'organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione e di recesso anticipato di un contratto d'affitto.

Il piccolo agricoltore deve recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli.

### Il greening

Per l'ultimo anno è attivo il pagamento "greening" che prevede i seguenti tre obblighi:

**1) la diversificazione, 2) la presenza di aree di interesse ecologico EFA, 3) la conservazione dei prati.**

Ricordiamo che

**1) l'obbligo della diversificazione prevede:**

**a) la presenza di almeno due colture**

nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (in tal caso la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) oppure

**b) la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha (in tal caso la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%).**

È utile rammentare che il periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno viene preso a riferimento per l'individuazione della coltura principale.

Le aziende che investono più del 75% della superficie a seminativo a erba o altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a colture sommerse (riso) e a leguminose (es. medica e soia) sono esentate dall'obbligo della diversificazione; ciò anche nel caso la rimanente superficie a seminativo sia superiore a 30 ettari.

### 2) All'obbligo delle aree di interesse ecologico (EFA)

sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale minima del 5% del seminativo.

Sussiste l'esenzione dall'obbligo delle aziende che coltivano più del 75% della loro superficie a erba, altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a leguminose (compresa la soia), a colture sommerse o a una combinazione di tali impieghi o alle aziende convertite totalmente all'

agricoltura biologica (anche se in conversione).

Con riferimento a tali superfici ricordiamo che è stato vietato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA.

Ricordiamo anche che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra 1° marzo e 30 giugno.

Il Reg. 2393/2017 (modificando il paragrafo 1 dell'art. 4 del Reg. 1307/2013) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito vengono iscritte nel registro dei prati permanenti (per la successiva messa in coltura si deve presentare apposita domanda sul SIAN).

**3) Il terzo obbligo del greening consiste nella conservazione dei prati permanenti e dei pascoli.**

Nelle zone ecologicamente sensibili non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle altre zone si possono convertire solo a seguito di autorizzazione di Agea, che si considera rilasciata dopo la richiesta passati 30 giorni per silenzio-assenso.

**Giovani agricoltori**

È sempre vigente per i giovani

agricoltori pari al 50% dell'aiuto base per un massimo di 90 ettari. Il premio può essere richiesto entro cinque anni dall'insediamento ed è richiedibile per i successivi cinque anni.

**Gli aiuti accoppiati**

**Per le coltivazioni l'aiuto accoppiato è concesso alle seguenti produzioni:**

Frumento duro coltivato nel centro-sud Italia; Soia nel Nord Italia, Proteaginose al centro Italia; Leguminose da granella ed erbai di sole leguminose al Sud, Riso, Barbabietola da zucchero; Pomodoro da industria, Olivo e superfici olivicole: Liguria, Puglia, Calabria; Puglia e Calabria con pendenza superiore al 7,5%; aderenti a sistemi di qualità.

**Per la Zootecnia l'aiuto accoppiato è concesso alle seguenti produzioni:**

Vacche da latte - Il sostegno accoppiato del latte bovino si può chiedere se si rispettano tre parametri di qualità: tenore in cellule somatiche; tenore in carica batterica; contenuto di proteine. I capi allevati in zone montane o appartenenti ai circuiti DOP e IGP e regimi di qualità certificata devono rispondere solo a uno dei tre parametri di qualità.

Vacche nutrici - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai registri genealogici o registro anagrafico; Vacche nutrici a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza; Vacche nutrici non iscritte i libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti

non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.

Bovini da carne - Il premio alla macellazione è destinato ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi; bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi: allevati per almeno 12 mesi; allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura oppure certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012.

Ovini - Agnelle da rimonta (€/capo 25); capi ovini e caprini macellati.

**Per la predisposizione delle domande si chiede cortesemente di fissare un appuntamento con il personale dell'ufficio tecnico,**

avendo prima verificato la situazione della consistenza territoriale della propria azienda (affitti scaduti da rinnovare, prima acquisizione o cessione di terreni in affitto, terreni acquistati o venduti) e la situazione dei titoli pac . Controllare inoltre il codice IBAN del conto corrente sul quale AGEA andrà ad eseguire i pagamenti dei contributi, la scadenza del documento di identità. Nel caso si richiedano gli aiuti accoppiati verificare sempre con il tecnico CAA la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.

**Vi ricordiamo inoltre che il 01/01/2023 entrerà in vigore, (salvo sostanziali modifiche che auspichiamo) la riforma della Pac con importanti novità da tenere in considerazione nella predisposizione dei prossimi piani culturali 2022/2023.**

## D.Lgs 32/2021: Controlli Ufficiali

Dal 1° Gennaio 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs 32/2021, che abroga il D.Lgs 194/2008, cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il D.Lgs. 32/21 (emanato in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera g) della L. n. 117/2019) completa il processo di adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2017/625.

Dal 1 Gennaio 2022 i controlli ufficiali oggetto del suddetto decreto sono ricondotti a:

- controlli a tariffa obbligatoria;
- controlli non programmati;
- controlli su richiesta, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o documenti in formato elettronico.

La norma ha l'obiettivo di garantire l'applicazione delle norme in materia di:

- alimenti e sicurezza alimentare;
- materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
- mangimi;
- salute animale;
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- benessere degli animali;
- immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari

. Le tariffe sono applicate dalle Autorità Competenti (A.C.) alle seguenti tipologie d'attività:

- controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera;

- controlli sulle navi da pesca;
- controlli per l'esportazione;
- controlli delle Autorità Sanitarie Locali;
- ispezione effettuata dal Veterinario del Servizio Sanitario nazionale per la macellazione fuori dal macello (per au/toconsumo) e in caso di animali selvatici (in corso di attività venatoria) per autoconsumo o per cessione diretta.

Con le novità introdotte dal Decreto si passa da una concezione prettamente "standard" utilizzata finora (ad egual prestazione corrispondeva la medesima tariffa, di solito stabilita a livello regionale ed indipendente dalla durata della prestazione) all'attribuzione di un valore preciso al tempo dedicato dall'operatore nell'attività specifica (valore "orario" della funzione).

Restano calcolate su base "forfettaria", ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento 625/2017, le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, degli stabilimenti dei settori:

- a) alimenti, di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 e di cui all'articolo 148 del Regolamento 625/2017;
- b) mangimi, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 183/2005 e di cui all'articolo 79 Regolamento 625/2017;
- c) sottoprodotti, di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
- d) Sanità Animale, limitatamente al riconoscimento di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento (UE) 2016/429.

Le nuove disposizioni tariffarie non si applicano agli operatori

della **produzione primaria** (tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17) (lett. b) comma 7 dell'art. 1), nonché alle operazioni a questa direttamente associate, coinvolti solamente nei casi seguenti:

- riconoscimento e registrazione dello stabilimento;
- controlli ufficiali non programmati;
- controlli ufficiali su richiesta;
- ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza.

Per operazioni associate alla produzione primaria come specificato dalla lett. c) dell'art. 2 si intendono:

1. il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
2. il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;
3. in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
4. il deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente



per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

In relazione alle novità introdotte, il d.lgs. 32/21, rispetto al d.lgs. 94/08, circoscrive l'esclusione generalizzata alle sole attività riconducibili alla produzione primaria ed al trasporto dei prodotti, ricomprendendo nell'applicazione delle disposizioni del decreto relative al finanziamento dei controlli le fasi successive alla produzione primaria. Si ricorda a questo proposito che le esclusioni previste dal d.lgs. 94/08, a seguito dell'introduzione del comma 3 bis all'art. 3, si riferivano anche alle attività connesse. (La legge n. 96/2010 aveva introdotto il comma 3 bis all'art. 3 del d.lgs. 194/08 specificando che: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.")

Al fine di verificare quali attività, riconducibili anche alle imprese agricole, sono soggette alla comunicazione entro il 31 gennaio 2022 ed al successivo pagamento della tariffa occorre tener conto di quanto indicato dal comma 6 dell'art. 6 e dall'allegato 2, sezione 6, tabella A che elenca le attività soggette al pagamento di tariffe forfettarie annue a prescindere dall'esecuzione del Controllo Ufficiale.

Innanzitutto, si sottolinea che con il d.lgs. 32/01 viene modificata la sezione 6 dell'Allegato A dell'abrogato D.Lvo 194/2008,

che viene sostituita dall'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, in cui vengono ricomprese una quantità ulteriore di tipologie produttive. Inoltre gli importi vengono stabiliti e differenziati basandosi sul livello di rischio dello stabilimento (sono previste tre fasce di rischio alle quali corrisponde una tariffa forfettaria di 200 euro, 400 euro, 800 euro), e non più sulla fascia produttiva annua.

Tra le attività soggette al pagamento della tariffa forfettaria nella tabella si citano in particolare:

- Lavorazione di frutta e di ortaggi
- Produzione di bevande di frutta/ortaggi
- Produzione di olii e grassi vegetali
- Produzione di bevande alcoliche
- Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi
- Produzione di pasta secca e/o fresca
- Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi
- Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)

Mentre sono indicate come escluse in quanto classificate come produzione primaria le seguenti:

- Caccia Attività registrate 852
- Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca
- Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/ raccolta molluschi
- Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova

- Raccolta vegetali spontanei
- Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
- Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
- Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura
- Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole

Così come specificato dal comma 6 dell'art. 6 **la tariffa forfettaria si applica agli operatori che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti** - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - **una quantità superiore al 50 per cento della propria merce** derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella.

Al fine di verificare quali imprese agricole sono soggette è opportuno ricordare la definizione di commercio all'ingrosso di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 114/98 (riforma del commercio): *"a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;"*

Mentre lo stesso articolo al comma 1 lett. b) definisce il commercio al dettaglio:

*"b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci*

*in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;”*

Su questo aspetto, si ritiene opportuno sottolineare che il Ministero della Salute, informalmente ha ribadito che ai fini della verifica del superamento del limite del 50% le uniche attività che si possono ritenere escluse sono legate alla vendita diretta dei prodotti. Per cui ad esempio nella definizione di commercio all'ingrosso ad esempio rientrerebbe la GDO ma anche la vendita da parte delle imprese al macro settore Ho.Re.Ca che comprende ospitalità (alberghi, Bed & Breakfast, campeggi, ostelli, rifugi, pensionati, residence, ecc.), ristorazione (ristoranti, bar, pub, bistrot, pasticcerie, gelaterie, caffè, mense aziendali, ristoro collettivo, ecc.) e catering (aziende di produzione, distribuzione e servizio approvvigionamento di cibi, bevande, preparati, monouso, allestimento di cucine con servizio di ristoro temporaneo laddove non esistano strutture adeguate per la preparazione di cibi, ecc.).

Ciò detto si sottolinea d'altra parte che la legge 526/99 con l'art. 10 ha chiarito che gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali; indirizzo che porterebbe all'esclusione dal conteggio del 50% di queste fattispecie. Sull'argomento siamo in attesa di avere una risposta da parte del Ministero della Salute. Come già specificato il primo adempimento richiesto agli operatori ricompresi nella sezione 6 dell'Allegato 2 è di inviare entro il 31 gennaio 2022 la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 4 modulo 6, con la quale attestare

l'appartenenza alle differenti categorie (ai sensi del comma 3 dell'articolo 13), in forma di autodichiarazione, riportante le informazioni riferite all'anno solare precedente, con la quale attestano l'assoggettabilità o meno alla tariffa prevista.

Il comma 3 del suddetto articolo difatti specifica che per il primo anno di applicazione, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con la sola esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2.

Tale impostazione molto generica che desta molte incertezze in relazione alle imprese agricole che devono presentare l'autodichiarazione (nell'elenco difatti ci sono anche le imprese escluse dal versamento della tariffa), sembra indirizzare l'obbligo di comunicazione anche alle imprese che non superano il 50% di commercio all'ingrosso.

Da quanto ci risulta alcune Asl nelle comunicazioni inviate alle imprese hanno specificato che la documentazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di non essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo dell'esclusione. Indirizzo confermato da quanto indicato nell'allegato 4 modulo 6 che prevede tra le diverse voci da compilare anche la motivazione dell'eventuale esclusione.

Il comma 2 dell'art. 17 chiarisce che in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. Alla luce di quanto detto si

consiglia alle imprese agricole che rientrano nel suddetto allegato di inviare alla Asl di competenza l'autodichiarazione indicando se si rientra o meno nel pagamento della tariffa forfettaria. Sono comunque del tutto escluse dalla comunicazione e dal pagamento della tariffa forfettaria le imprese agricole dedite alla produzione primaria che non effettuano attività soggette al pagamento della tariffa.

Sulla base delle informazioni fornite, le ASL applicheranno la tariffa forfettaria annuale corrispondente alla tipologia di attività e relativo livello di rischio sulla base della classificazione emersa ed invieranno formale richiesta di pagamento entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (pena l'applicazione della maggiorazione del 30 per cento dell'importo, oltre agli interessi legali, procedimento che può giungere fino alla riscossione coattiva ed alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta).

La suddetta autodichiarazione dovrà essere inoltrata entro il 31 gennaio di ciascun anno, ogniqualvolta intervenga una variazione delle informazioni richieste.

In relazione alla situazione descritta che modifica in modo sostanziale la precedente normativa, siamo intervenuti sul Ministero della Salute per richiedere una proroga dei termini e soprattutto per avere maggiori certezze sugli adempimenti a cui devono sottostare le imprese agricole le cui attività rientrano nell'allegato 2 sezione 6.

**Donato Rotunto**

*Direttore Area Sviluppo Sostenibile  
Confagricoltura*

## Vino: prorogate Misure eccezionali Covid 19

il DM n. 93924 del 28/02/2022 proroga misure eccezionali COVID 19. “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 contenente “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Anno 2022.

Il Decreto di cui sopra è pubblicato sul sito internet del Ministero e trasmesso agli organi di controllo per il prosieguo dell'iter di adozione. Si ricorda con il presente decreto l'Italia recepisce le previsioni di flessibilità introdotte dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 del 13 settembre 2021 disciplinando, per la misura di ristrutturazione e riconversione

e per la misura investimenti che, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19, sia consentito ai beneficiari di apportare modifiche ai progetti approvati, ed ancora in essere, a condizione che le stesse non pregiudichino l'ammissibilità di nessuna parte del progetto ed i suoi obiettivi generali. Le modifiche dovranno essere apportate al massimo entro il 15 ottobre 2022.

Per la misura *vendemmia verde* è stata inserita la possibilità di effettuarla per tre anni consecutivi sulla stessa particella anche per il 2022.

Per le misure ristrutturazione e riconversione e vendemmia verde infine è stata confermata, per le richieste di pagamento presentate

entro il 15 ottobre 2022, anche la possibilità di calcolare il sostegno da versare sulla base della superficie sulla quale è stata realmente attuata la misura anche se il beneficiario non ha completato i lavori su tutta la superficie per la quale erano stati richiesti gli aiuti. Area

Nell'analisi in Conferenza Stato Regioni del 9 febbraio era stato richiesto di aggiungere un comma che salvaguardasse dalle penalità previste anche per il 2021/2022 i beneficiari di contributi per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che non avessero realizzato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto. Tuttavia, questa previsione è stata ritenuta dal MIPAAF non in linea con le norme unionali e pertanto non inserita nel testo finale.

## sicurezza sul lavoro

### DVR (documento di valutazione dei rischi) va SEMPRE AGGIORNATO!

S'informa che il recente decreto-legge 146/2021 ha apportato, tra le altre, importanti modifiche all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il nuovo provvedimento è conseguenza del crescente e costante aumento di infortuni sul lavoro, anche mortali, di cui abbiamo appreso nelle recenti cronache. Il datore di lavoro che commette gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle **sanzioni penali ed amministrative** già previste, rischia di vedersi **sospendere** l'attività. La revoca di tale sospensione è possibile dopo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e previo pagamento delle sanzioni

previste. Mentre prima della vigente formulazione l'Ispettore del Lavoro “poteva” disporre il provvedimento di sospensione, oggi si evidenzia la totale assenza di discrezionalità da parte dell'amministrazione che sarà quindi costretta a procedere.

Si ricorda che anche in caso di tirocinanti o prestatori occasionali è necessario adempiere agli obblighi in materia di sicurezza.

Per fare un esempio dell'importanza della questione, il datore di lavoro che NON abbia elaborato il DVR (documento di valutazione dei rischi) e che NON abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione con nomina dell'RSPP (responsabile

servizio prevenzione e protezione), in caso di accesso ispettivo rischia la **sospensione dell'attività imprenditoriale ed una sanzione amministrativa da 8.000 a 10.500 euro**.

**Considerato quanto sopra si invita a controllare lo stato di adeguamento agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con il proprio consulente sulla sicurezza del lavoro.**

L'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

## Preposto: Individuazione ed obbligo

La conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”) tramite la **legge 215 del 17 dicembre 2021**, ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Uno degli aspetti più rilevanti è la **“responsabilizzazione” della figura del Preposto**, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di **vigilanza e di intervento** per l'interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

È stato inserito all'interno dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il **nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza** di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Pertanto ora l'individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente.

Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all'art. 26, per lo svolgimento di attività in regime di appalto, la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività

in appalto o subappalto.

**Cosa deve fare il Datore di Lavoro? Nelle aziende che non hanno già provveduto, è necessario:**

- 1. rendere consapevole il capoturno/caporeparto/caposquadra e chiunque sovrintenda alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro e controllando la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori, che lo stesso ricopre la figura di “preposto alla sicurezza”;**
- 2. formalizzare la nomina tramite apposito documento;**
- 3. provvedere alla formazione del preposto in conformità alla legge.**

**SONO PREVISTE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O IL DIRIGENTE CHE NON INDIVIDUANO IL PREPOSTO?**

**Nelle micro e piccole imprese, se il Datore di Lavoro svolge personalmente le attività normalmente attribuite al capo reparto non è necessario del preposto.**

**Negli altri casi, la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero**

**l'individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell'art. 26 comma 8-bis, l'indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.**

**QUALI MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI?**

All'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Preposto viene modificata la lett. a) del primo comma, che ora cita: *“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (...) in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.*

**Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l'obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, al fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza.**

**A cura della SERECO s.r.l.**